

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1112

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2002

—————

Norme in materia di omissione di soccorso stradale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare un problema di carattere sociale che non trova sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa vigente.

Le cronache di questi ultimi mesi hanno reiteratamente posto in evidenza un fenomeno di degenerazione del costume sociale che potremmo, sinteticamente, definire come «omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale», e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura egoistica della persona umana, assieme a un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.

Il fenomeno, se già grave per se stesso in linea generale, diviene socialmente inaccettabile allorchè l'omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.

Oggi, il sistema sanzionatorio vigente non prevede una figura specifica per questo tipo di comportamento, limitandosi a definire la figura generale della «omissione di soccorso» nella fattispecie criminosa di cui all'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 600.000.

Peraltro, anche in linea generale, la pena appare inadeguata a casi di più apprezzabile gravità, per cui si ritiene equo elevarla fino al limite di tre anni di reclusione, ovvero della multa di 2.582 euro. Ovviamente non essendo stabilito un limite minimo di pena, e trattandosi di pena alternativa, il giudice potrà applicare la sanzione corrispondente alla gravità del fatto.

Con il presente disegno di legge viene introdotto nel nostro ordinamento il delitto di «omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale», disciplinandolo con l'articolo 593-bis del codice penale.

La nuova normativa punisce chi, avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale nel quale vi siano feriti o persone in pericolo, si disinteressa della sorte dei malcapitati e si allontani o, peggio, si dia alla fuga per non essere rintracciato.

Il colpevole di tale comportamento, ritenuto socialmente deprecabile, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, che viene aumentata nel caso in cui, a seguito del comportamento omissivo, derivino lesioni o morte per una o più persone.

È altresì prevista, come sanzione amministrativa accessoria (applicabile anche dal giudice penale ove non già applicata in sede amministrativa), la sospensione della patente di guida per analogo periodo che, nei casi di maggiore gravità, può divenire revoca della patente stessa. Questa sanzione, immediatamente applicabile, costituisce un deterrente particolarmente sentito ed efficace.

La disposizione di legge prevede infine la punibilità del fatto anche ove commesso con colpa, peraltro senza previsione di un limite minimo di pena, al fine di consentire al giudice la comminazione di pene anche minime nei casi di particolare lievità, sia per richiamare tutti al dovere di attenzione nel caso in cui si sia causato o concorso a causare un sinistro, sia per evitare il facile ricorso a scusanti di carattere soggettivo, sempre possibili dal momento che la figura tipica è punita a titolo di dolo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Omissione di soccorso)

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 2.582 euro».

2. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - *(Omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale)*. - Chiunque avendo causato o concorso a causare un sinistro stradale, a seguito del quale siano rimaste ferite, o siano altrimenti in pericolo, una o più persone, se ne allontani senza prestare soccorso o l'assistenza occorrenti, ovvero senza darne avviso all'autorità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il reato è commesso per colpa la pena è della reclusione fino a tre anni.

Se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale a una o più persone, la pena è aumentata; se deriva la morte di una o più persone la pena è raddoppiata.

Nel caso di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Con la sentenza di condanna per il reato di cui al primo comma, il giudice, ove non si sia provveduto in sede amministrativa, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.

Nei casi di maggiore gravità con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida».